



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Libertà di manifestazione del pensiero** – Manifestazione del pensiero vs. negazionismo

Titolo: *I limiti all'incriminazione del negazionismo del genocidio degli Armeni*

Autore: **CARMELO DOMENICO LEOTTA**

Sentenza di riferimento: Corte eur.dir.uomo (Grande Camera), Sentenza 15.10.2015 *Doğu Perinçek v. Switzerland* (Application n. 27510/08) (<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139276>)

Parametro convenzionale: Art.10, par. 2 CEDU

Parole chiave: Negazionismo, Armeni, genocidio, libertà di pensiero, vita privata e familiare.

Sommario: 1. Il caso. - 2. La disciplina dell'art. 10 CEDU: il diritto alla libera manifestazione del pensiero e le condizioni delle «interferences». - 3. Le limitazioni alla manifestazione del pensiero «necessary in a democratic society». - 4. La giurisprudenza della Corte EDU sul requisito della “necessità in una società democratica” della misura restrittiva della libertà di manifestazione del pensiero. - 5. Il giudizio di bilanciamento tra art. 10 e art. 8 CEDU: i sette criteri della sentenza Perinçek. - 6. La centralità della manifestazione di pensiero nell'ordinamento democratico. - 7. Profili critici.

1. Il caso.- Doğu Perinçek è un uomo politico turco, capo del Partito Turco dei Lavoratori, che nel 2005, in occasione di tre distinti eventi pubblici avvenuti in Svizzera, manifesta opinioni negazioniste sul genocidio degli Armeni (*Metz*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Yeghérn). Il primo episodio avviene a Losanna, nel Cantone di Vaud, il 7 maggio 2005, quando Perinçek, in una conferenza stampa, afferma che «*the Armenian Genocide is an international lie*» orchestrata dalle forze imperialiste degli Stati Uniti e dell'Europa. Il secondo fatto si verifica il 22 luglio 2005 a Opfikon, nel Cantone di Zurigo, in occasione di una commemorazione del Trattato di Losanna del 1923, durante la quale il ricorrente afferma che il problema dei Curdi e degli Armeni non è mai esistito e distribuisce un volantino dal titolo *The Great Powers and the Armenian question*. Il terzo episodio risale al 18 settembre dello stesso anno: Perinçek a Köniz, nel Cantone di Berna, nuovamente pronuncia frasi negazioniste, riporta presunte fonti sovietiche che escluderebbero la commissione di un genocidio da parte della Turchia e ribadisce che gli Armeni all'inizio del XX secolo fossero alleati delle forze imperialiste nemiche dell'Impero ottomano. Conclude, infine, dicendo che «*there was no genocide of the Armenians in 1915. It was a battle between peoples*» (cfr. *Doğu Perinçek v. Switzerland*, par. 13-16).

Perinçek, a causa di tali dichiarazioni, il 9 marzo 2007 è condannato al pagamento di una pena pecuniaria dal giudice di Losanna per il reato di cui all'art. 261-bis, par. 4, cod. pen. svizzero che punisce chi pubblicamente nega, minimalizza in modo grossolano o giustifica un genocidio o un altro crimine contro l'umanità, per ragioni di discriminazione razziale, etnica o religiosa. La condanna è confermata nei successivi gradi di giudizio.

Il politico turco ricorre alla Corte EDU lamentando la violazione dell'art. 10 CEDU (diritto alla libera manifestazione del pensiero); i giudici di Strasburgo (Sezione II), accogliendo il ricorso, il 17 dicembre 2013 dichiarano che la condanna è in contrasto con la disciplina convenzionale di cui all'art. 10 CEDU. Su richiesta del Governo svizzero, la causa è, infine, portata alla Grande Camera che si pronuncia con la sentenza del 15 ottobre 2015, qui in commento.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

2. La disciplina dell'art. 10 CEDU: il diritto alla libera manifestazione del pensiero e le condizioni delle «interferences».- L'art. 10, par. 1, CEDU riconosce il diritto alla manifestazione del pensiero e la libertà di inviare e ricevere informazioni e comunicazioni senza ingerenze da parte delle pubbliche autorità; un'eventuale limitazione (*interference*) è ammessa, ai sensi del par. 2, a condizione che:

- a) sia prevista dalla legge («*lawfulness of interference*»);
- b) sia finalizzata a perseguire uno dei seguenti scopi («*legitimate aim*»): sicurezza nazionale, integrità territoriale o sicurezza pubblica, difesa dell'ordine e prevenzione dei delitti, protezione della salute o della morale, protezione della reputazione o dei diritti altrui, impedimento della diffusione di informazioni riservate, garanzia dell'autorità ed imparzialità del potere giudiziario;
- c) sia necessaria in una società democratica.

L'applicazione, nella vicenda *Perinçek*, dell'art. 261-bis, co. 4, cod. pen. svizzero che ha comportato la condanna del ricorrente per le proprie affermazioni negazioniste del genocidio armeno, rispetta, secondo la Corte EDU, i primi due requisiti previsti dall'art. 10, par. 2, CEDU.

In particolare, per quanto riguarda il requisito della previsione di legge («*lawfulness of interference*»), che ha strette connessioni con il principio di legalità (art. 7 CEDU), è da ritenersi che la norma incriminatrice rispetti i caratteri di accessibilità/prevedibilità e che non sia affetta da imprecisione poiché il ricorrente, soggetto che vanta una consolidata formazione giuridica e una prolungata esperienza politica, non poteva non prevedere che le affermazioni contestatigli potessero integrare un fatto di reato.

Ad avviso della Corte pure è integrato il secondo requisito di cui all'art. 10, par. 2, CEDU, vale a dire lo scopo legittimo per cui è prevista la limitazione alla libera manifestazione del pensiero («*legitimate aim*»). Nel caso di specie sussiste,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

infatti, la **finalità di tutela degli altrui diritti**, cioè dell'onore e della dignità dei parenti e dei discendenti delle vittime dei massacri commessi dai Turchi nel 1915 (parr. 141-144; 155-157). A proposito è da osservarsi, tuttavia, che, secondo quanto si legge in sentenza, il *vulnus* recato alla dignità delle vittime non discenderebbe tanto dalle frasi negazioniste pronunciate da Perinçek, quanto piuttosto dalla circostanza che egli abbia accusato gli Armeni di essere responsabili di eccidi di Turchi e musulmani (par. 156).

La Corte esclude, invece, che sussista, nel caso di specie, l'esigenza di prevenire disordini («*prevention of disorder*»), quale possibile requisito legittimante, *ex art. 10, par. 2*, la limitazione alla manifestazione del pensiero (parr. 146-154). L'idoneità delle condotte punite a fomentare odio e violenza assurge, come meglio si dirà, anche ad elemento di valutazione nel bilanciamento tra art. 8 e art. 10 CEDU, al fine di decidere se la misura restrittiva sia o meno "necessaria in una società democratica".

3. Le limitazioni alla manifestazione del pensiero «necessary in a democratic society».- Appurata l'esistenza dei primi due presupposti («*lawfulness of the interference*» e «*legitimate aim*») che legittimano una restrizione nel godimento del diritto alla libera manifestazione del pensiero, resta da affrontare il profilo sulla sussistenza o meno del terzo requisito previsto dall'art. 10, par. 2, CEDU, cioè della **necessità** della misura limitativa **in una società democratica**.

In proposito, la Sezione II della Corte già si era espressa in senso negativo con la sentenza del 17 dicembre 2013, movendo dal rilievo secondo cui le dichiarazioni a contenuto storico e politico rivestono un interesse pubblico, con la conseguente riduzione del margine di apprezzamento dello Stato nella previsione di eventuali misure restrittive. In particolare, la Sezione II, nell'accogliere le doglianze del ricorrente, aveva considerato come dall'esistenza del generale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

consenso con cui è riconosciuto il genocidio armeno non si potesse già inferire la necessità della misura limitativa e pure aveva escluso che potesse dirsi provato che le dichiarazioni incriminate fossero idonee a fomentare comportamenti di odio e di violenza, diversamente da quanto avviene per le affermazioni negazioniste sull'Olocausto, costantemente ritenute dai giudici di Strasburgo contrarie all'ordine democratico. È qui che si poneva un punto delicato della decisione del 2013 che pure si ripropone in quella della Grande Camera, vale a dire il problema del raffronto tra negazionismo dell'Olocausto e negazionismo di altri genocidi (sul punto cfr. in particolare, nella sentenza del 15 ottobre 2015, i parr. 209-212).

Richiamate le ragioni in virtù delle quali la Sezione II accoglieva nel 2013 il ricorso di Perinçek, la Grande Camera prende le mosse da due sue recenti decisioni (*Mouvement raëlien suisse v. Switzerland*, 13-7-2012, Application no. 16354/06 e e *Animal Defenders International v. The United Kingdom*, 22-4-2013, Application no. 48876/08) in cui già erano enucleati tre distinti principi sul godimento e sui limiti alla manifestazione del pensiero:

- a) tale libertà è posta a fondamento della società democratica ed è una condizione per il compimento della personalità individuale («*each individual's self-fulfilment*», cfr. *Perinçek v. Switzerland*, par. 196);
- b) ai fini di una sua limitazione, la dizione «*necessary in a democratic society*», usata dall'art. 10, par. 2, CEDU, deve intendersi nel senso di «*existence of a pressing social need*» (*ibidem*). Gli Stati godono di un margine di apprezzamento al fine di stabilire se esista o meno tale necessità; la Corte, tuttavia, ha il potere di decidere se una misura restrittiva interna ad uno Stato sia compatibile con l'esercizio della manifestazione del pensiero;
- c) la Corte non sostituisce il giudizio delle autorità nazionali, ma esercita una funzione di controllo («*review*»), finalizzata a verificare se l'applicazione di una misura restrittiva, tenuti in conto tutti gli elementi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

del caso concreto («*in the light of the case as a whole*», par. 197, lett. iii), sia proporzionata agli scopi previsti dall'art. 10, par. 2, CEDU e se le ragioni addotte dall'autorità nazionale per applicare la misura siano rilevanti e sufficienti;

d) infine, la Grande Camera ricorda che «*there is a little scope under Article 10 § 2 of the Convention for restrictions on political expression or on debate on questions of public interest*» (par. 197). Ciò vale a ribadire il principio, già espresso dalla Sezione II nella sentenza del 2013, per cui sulle questioni di pubblico interesse, le limitazioni di cui all'art. 10, par. 2, CEDU possono trovare applicazione limitata.

4. La giurisprudenza della Corte EDU sul requisito della “necessità in una società democratica” della misura restrittiva della libertà di manifestazione del pensiero.- Il giudizio con cui la Grande Camera giunge ad affermare che la punizione delle dichiarazioni del ricorrente è in contrasto con l'art. 10 CEDU per carenza della necessità della misura restrittiva in una società democratica si pone all'esito del bilanciamento tra i due diritti – **di pari rilevanza convenzionale** (cfr. *Perinçek v. Switzerland*, par. 198, lett. i) – di libera manifestazione del pensiero e di rispetto della vita privata e familiare; è proprio sulla base dell'art. 8 CEDU che trova, infatti, tutela la dignità degli Armeni e dei loro antenati dinnanzi ad affermazioni negazioniste (sulla riconducibilità sotto l'art. 8 CEDU della tutela nel sistema CEDU della reputazione degli antenati cfr. parr. 200-203, ove si richiamano *Aksu v. Turkey*, 15-3-2012, Application no. 4149/04 e 41029/04; *Putistin v. Ukraine*, 21-11-2013, Application no. 16882/03; *Jelševar and Others v. Slovenia*, 11-3-2014, Application no. 47318/07; *Dzhugashvili v. Russia*, 9-12-2014, Application no. 41123/10).

Prima di comporre il giudizio di bilanciamento, la Corte ripercorre i criteri con cui, in passate decisioni, ha ritenuto la misura restrittiva della manifestazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

del pensiero necessaria in una società democratica. Ciò è avvenuto, ad esempio, nei casi di c.d. *hate speech* ("discorso d'odio"), in cui «*the statements were made against a tense political or social background*» (*Perinçek v. Switzerland*, par. 205) oppure le parole proferite costituivano, anche per le modalità comunicative, un incitamento diretto o indiretto alla violenza o una giustificazione della violenza, dell'odio o dell'intolleranza (parr. 206-207). La Corte dichiara di considerare, a tal fine, con particolare attenzione le dichiarazioni che recano offesa o stigmatizzano un gruppo umano, etnico o religioso.

La sentenza richiama, a seguire, taluni arresti aventi a tema le restrizioni al discorso negazionista dell'Olocausto e al dibattito su temi storici in genere. Con riferimento al primo problema la Corte ha costantemente ritenuto che le limitazioni poste al negazionismo dell'Olocausto siano necessarie, *ex art. 10*, par. 2 CEDU, in una società democratica perché connesse con l'ideologia nazional-socialista, «*which was antidemocratic and inimical to human rights*» [par. 209; cfr. anche parr. 210-212. Tra i precedenti sul tema cfr. *Schimanek v. Austria*, 1-2-2000, Application no. 32307/06; *Garaudy v. France*, 24-6-2003, Application no. 65831/01; *Witzsch v. Germany (no. 2)*, 13-12-2005, Application no. 7485/03; *Gollnisch v. France*, 7-6-2011, Application no. 48135/08].

Con riferimento al rapporto tra manifestazione del pensiero e dibattito storiografico in genere, la giurisprudenza di Strasburgo, al fine di decidere se, nei singoli casi oggetto di ricorso, l'*interference* fosse o meno rispettosa della norma convenzionale, ha valutato il modo con cui le dichiarazioni erano state pronunciate (cfr. *Perinçek v. Switzerland*, par. 216), la tipologia di diritti compromessi da tali affermazioni (par. 217), l'impatto di queste sul contesto sociale in cui erano state proferite (par. 218) e, per finire, la distanza temporale dai fatti storici cui si riferiscono (par. 219). In sintesi la Corte ritiene, in termini non dissimili da quanto detto per l'*hate speech*, che l'ammissibilità o meno di interferenze con la manifestazione del pensiero su temi storici si debba valutare



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

alla luce dell'interazione («*interplay*») tra la natura del discorso, i suoi potenziali effetti e il contesto in cui è pronunciato (par. 220). Coerentemente con tale impostazione, la Corte ricorda alcune decisioni in cui ha ritenuto che le limitazioni poste dalla Turchia al riconoscimento del *Metz Yeghén* integrassero, da parte delle autorità turche, una violazione dell'art. 10 CEDU (cfr. *Güçlü v. Turkey*, 10-2-2009, Application no. 27690/03; *Dink v. Turkey*, 24-9-2010, Application nos. 2668/07, 6102/08, 30079/09 e 7124/09; *Cox v. Turkey*, 20-5-2010, Application no. 2933/03; *Altuğ Taner Alkam v. Turkey*, 25-10-2011, Application no. 27520/07).

5. Il giudizio di bilanciamento tra art. 10 e art. 8 CEDU: i sette criteri della sentenza Perinçek.- Così rintracciati, nella precedente giurisprudenza, i confini della manifestazione del pensiero quando il discorso abbia ad oggetto temi storici e presenti un'idoneità istigatrice di fatti di odio e violenza, la Grande Camera passa ad applicare, in continuità con le precedenti sue decisioni (di cui le principali sono state richiamate in questo commento), **sette criteri** per bilanciare tra loro, nella situazione concreta, i diritti protetti rispettivamente dall'art. 10 e dall'art. 8 e stabilire se la misura restrittiva assunta nei confronti del ricorrente Perinçek sia o meno necessaria in una società democratica.

Prima di procedere ad alcune considerazioni di commento, si rivela opportuno prendere in esame ciascuno di detti criteri:

a) *La natura delle dichiarazioni del ricorrente* (cfr. *Perinçek v. Switzerland*, par. 229-240). Il criterio consente di distinguere tra dichiarazioni di pubblico interesse a contenuto storico, politico o giuridico e dichiarazioni prive di tale carattere e di affermare che le prime sono meritevoli di «*strong protection*» (par. 230). La circostanza che il discorso abbia rilevanza pubblica riduce il margine di apprezzamento dello Stato nel giudizio di bilanciamento, ma non esclude che, ove



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

vantino tale qualifica pubblica, le parole pronunciate o scritte possano essere oggetto di *interference* se incitano all'odio, alla discriminazione o alla violenza, risultando in tal caso escluse dalla copertura dell'art. 10 CEDU. La Corte ritiene da un lato che le dichiarazioni "incriminate" di Perinçek meritino la qualifica di "discorso politico", ancorché il tema del genocidio armeno non sia particolarmente ricorrente nel dibattito politico svizzero, dall'altro che siano rimaste all'interno di un limite tollerabile poiché il "discorso politico" ammette toni anche fortemente dialettici («*it is in the nature of political speech to be controversial and often virulent*», par. 231). Neppure può ritenersi, da parte dei giudici di Strasburgo, che il ricorrente, con i suoi discorsi, abbia istigato all'odio e all'intolleranza perché non ha espresso disprezzo per le vittime armene, intendendo piuttosto affermare che sia gli Armeni che i Turchi fossero stati destinatari di complotti imperialisti. Perinçek, inoltre, non ha affermato che gli Armeni sono dei "bugiardi", ma semmai che il genocidio è una "bugia". Alla luce di tali considerazioni, i toni usati dal politico turco sono stati portati all'estremo per una finalità retorica, cioè per attirare l'attenzione degli uditori. Di particolare interesse sempre nell'applicazione del primo criterio di bilanciamento è, infine, l'affermazione della Grande Camera secondo cui la condotta di giustificazione di un genocidio non può ritenersi integrata da affermazioni che rifiutino la qualificazione giuridica di un certo fatto come genocidio, ma solo da affermazioni che esprimano un giudizio di valore su tale fatto, relativizzando la sua gravità o addirittura presentandolo come un diritto dei carnefici (par. 240).

b) Il contesto in cui si realizza l'interferenza tra il diritto alla manifestazione del pensiero ed un altro diritto (parr. 242-250). Quanto più è sensibile il contesto storico e geografico in cui avviene la comunicazione, tanto più possono rendersi necessarie per una società democratica restrizioni alla manifestazione del pensiero. La rilevanza del contesto storico è una delle ragioni



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

per cui, secondo la Grande Camera, il negazionismo dell'Olocausto *«must invariably be seen as connoting an antidemocratic ideology and anti-Semitism»* (par. 243), specialmente in quegli Stati che, essendosi resi partecipi del genocidio degli Ebrei, hanno la responsabilità morale di prendere le distanze dalle atrocità commesse. Sulla base di tale argomento, i giudici di Strasburgo ritengono che la Svizzera non abbia nessun collegamento con il genocidio degli Armeni né che in Svizzera ci siano tensioni che coinvolgono gli Armeni, anche perché i fatti sono assai risalenti nel tempo. La Corte, in verità, è pur consapevole che *«no message may be regarded as purely local»* (par. 246) e che ciascuno Stato ha il diritto/dovere di predisporre gli strumenti più adeguati per la protezione dei diritti umani, a prescindere dalla loro proiezione puramente geografica; tuttavia ritiene che il criterio della “necessità per la società democratica” richieda un carattere di proporzionalità e di ragionevole connessione (*«rational connection»*) tra la misura repressiva adottata nello Stato e gli scopi di tutela con tale misura perseguiti (par. 246). Tale connessione non sussiste se, ad esempio, da un lato, nel contesto concreto non vi sono tensioni significative tra gruppi umani contrapposti e, dall'altro, è ragionevole ritenere che condotte del tipo di quella punita, se consentite, non possano fomentare odio in altri Stati nei confronti del gruppo vittima di un genocidio (nel caso specifico contro la minoranza armena in Turchia). Nello studio del contesto rientra, infine, il fattore “tempo”, vale a dire il numero di anni intercorsi tra i fatti negati e la comunicazione negazionista: ad oggi, secondo la Corte, non ci sono forse neppure più sopravvissuti viventi del “Grande Male”, da cui discende un affievolimento delle esigenze di tutela.

c) *La portata («extent») offensiva delle dichiarazioni rispetto ai diritti dei membri della comunità armena* (parr. 251-255). Le parole suscettibili di limitazione devono manifestare in concreto una capacità offensiva dei soggetti che fanno parte della comunità vittima dei fatti negati. La Corte, pur dichiarandosi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

consapevole dell'importanza che la comunità armena attribuisce al riconoscimento del genocidio, conferma l'orientamento secondo cui *«statements that contest, even in virulent terms, the significance of historical events that carry a special sensitivity for a country and touch on its national identity cannot in themselves be regarded as seriously affecting their addressees. It has come to the same conclusion with respect to statements contesting the very identity of a national group»* (par. 253). Nel caso di specie, la Grande Camera ritiene, per due ordini di ragioni, che le dichiarazioni di Perinçek siano prive di una portata offensiva tale da meritare sanzione penale: anzitutto il politico turco non ha tanto stigmatizzato gli Armeni, quanto piuttosto ha accusato le potenze "imperialiste" di essersi servite degli Armeni come strumento di propaganda contro l'Impero ottomano e di aver fomentato le violenze tra Turchi e Armeni; in secondo luogo, Perinçek non ha mai affermato che gli Armeni "si fossero meritati" di subire i massacri di cui furono vittima nel 1915-1916.

d) *L'esistenza o meno di un consenso tra gli Stati parte* (parr. 255-257). Il concetto di "consenso" cui si riferisce la Corte non è connesso al riconoscimento storico, da parte della comunità scientifica maggioritaria, del genocidio degli Armeni, bensì all'esistenza o meno, a livello internazionale, di strumenti normativi omogenei di repressione del negazionismo. L'argomento era stato invocato dallo stesso governo svizzero, ma i giudici di Strasburgo non ritengono possa essere speso a favore della parte resistente poiché in materia di negazionismo le legislazioni degli Stati parti della CEDU sono visibilmente differenti tra loro.

e) *L'esistenza di obblighi internazionali di incriminazione* (parr. 258-268). Il criterio, già considerato dalla Corte in alcuni suoi precedenti (cfr., ad esempio, *Nada v. Switzerland*, 12-9-2012, Application no. 10593/08), è intento a verificare se l'*interference* imposta dallo Stato ad un diritto individuale previsto nella CEDU



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

possa essere giustificato in base all'esistenza in capo allo Stato medesimo di un obbligo internazionale di reprimere determinati fatti o fenomeni. Tale vincolo, escluso che possa discendere dal diritto internazionale consuetudinario, non deriva alla Svizzera né dall'adesione alla Convenzione Onu del 1965 per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) né dall'adesione ai Patti per i diritti civili e politici del 1966 (ICCPR); chiarito, inoltre, che indicazioni univoche sul punto neppure provengono dai Comitati istituiti in seno alle Nazioni Unite (in particolare dal Comitato per i diritti umani e dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni razziali), la Grande Camera ritiene che l'unica fonte che espressamente prevede un obbligo di criminalizzazione del negazionismo è la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza la quale, tuttavia, non detta norme vincolanti («*binding law*»). Infine non sussistono in capo alla Svizzera gli obblighi di cui alla decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2008/913/GAI del 28 novembre 2008, posto che essa non fa parte dell'Unione. Ad ogni modo, si consideri (l'osservazione è di chi scrive) che la stessa decisione quadro, anziché prescrivere l'incriminazione *tout court* del negazionismo dei crimini di guerra, del genocidio e dei crimini contro l'umanità puniti nello Statuto di Roma (art. 1, par. 1, lett. d) e dell'Olocausto (art. 1, par. 1, lett. e), prevede che tali condotte siano sanzionate penalmente se sono «*dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all'ascendenza e all'origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza e all'odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro*».

f) *Le ragioni in base alle quali lo Stato motiva il provvedimento di condanna del ricorrente* (parr. 269-271). Nel tener conto di tale criterio, occorre valutare se l'applicazione della legge nazionale sia rispettosa nel caso concreto della disciplina convenzionale: all'esito di tale giudizio, la Grande Camera



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

esclude che nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria svizzera si riscontri una giustificazione univoca sulla meritevolezza della condanna di Perinçek. Ad esempio il giudice di Losanna, nell'affermare che i massacri degli Armeni sono stati effettivamente un genocidio, non si è soffermato sull'interpretazione della nozione giuridica del crimine introdotta con la Convenzione ONU del 9 dicembre 1948 né sull'esame delle fonti interne e internazionali e si è riferito, piuttosto, ad atti internazionali di natura politica o al parere di studiosi o esperti. Con modalità non dissimili la Corte del Cantone di Vaud ha insistito sul fatto che per il Parlamento svizzero la qualificazione del "Grande Male" come genocidio sia da considerarsi definitivo. Neppure la Corte federale ha cambiato approccio, riprendendo in particolare l'impostazione del primo giudice al fine di respingere gli argomenti spesi da Perinçek per affermare, a sua difesa, che i fatti del 1915 non potessero qualificarsi come genocidio ai sensi dell'art. 264 cod. pen. svizzero. Alla luce di quanto ora detto, i giudici di Strasburgo ritengono che non emerga in modo chiaro se Perinçek è stato condannato perché le parole proferite negavano che i massacri degli Armeni fossero qualificabili come genocidio in applicazione delle fonti che definiscono e reprimono il crimine (*legal qualification*) oppure perché tale convinzione è quella prevalente nella società svizzera. Questa seconda opzione non sarebbe ammissibile per giustificare la condanna; infatti, in tal caso «*the applicant's conviction must be seen as inimical to the possibility, in a "democratic society", to express opinions that diverge from those the authorities or any sector of the population*» (par. 271).

g) *La severità della limitazione* (parr. 272-273). L'ultimo criterio invocato dalla Grande Camera guarda agli effetti limitativi, nel caso concreto, della manifestazione del pensiero: si tratta essenzialmente di un criterio di proporzionalità che merita di essere applicato con particolare rigore quando la misura consiste in una sanzione penale e può concretizzarsi in una limitazione



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

della libertà personale. Il requisito in parola, nella vicenda *de qua*, non è ritenuto integrato poiché lo strumento penalistico si rivela eccessivo e sono eventualmente esperibili rimedi civilistici di tutela.

Applicando i sette criteri elencati, la Grande Camera, all'esito di un giudizio di bilanciamento tra l'art. 10 e l'art. 8 CEDU, ritiene che nella fattispecie concreta la repressione penale delle dichiarazioni proferite da Perinçek violi la disciplina convenzionale sulla libertà di manifestazione del pensiero dal momento che l'autorità svizzera ha disatteso l'obbligo di illustrare le ragioni per cui la misura restrittiva adottata, per di più di marca penalistica, fosse necessaria in una società democratica. *«Indeed, an interference with the right to freedom of expression that takes the form of a criminal conviction inevitably requires detailed judicial assessment of the specific conduct sought to be punished»; «in this type of case – continua la Grande Camera – it is normally not sufficient that the interference was imposed because its subject-matter fell within a particular category or was caught by a legal rule formulated in general terms; what is rather required is that it was necessary in the specific circumstances»* (par. 275). A fronte di tale carenza, la Corte EDU conclude affermando che *«it was not necessary, in a democratic society, to subject the applicant to a criminal penalty in order to protect the rights of the Armenian community at stake in the present case»* (par. 280).

6. La centralità della manifestazione di pensiero nell'ordinamento democratico.- Sebbene non intenda fornire un giudizio di carattere generale sulla legittimità dell'incriminazione di dichiarazioni negazioniste e limiti la propria portata alla vicenda concreta, è verosimile ritenere che il caso *Perinçek*, deciso nell'anno del centenario del "Grande Male", sia destinato ad avere un'eco duratura nel dibattito giuridico e politico sulla punibilità del negazionismo.

Della sentenza possono essere evidenziati per cominciare taluni passaggi che meritano apprezzamento. Anzitutto l'arresto riconduce con lodevole chiarezza



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

il problema della legittimità/illegittimità della sanzione del negazionismo ad un fondamento convenzionale: anche il negazionismo è manifestazione del pensiero, i cui limiti (a prescindere da scelte incriminatrici nazionali) sono ammissibili nel sistema CEDU solo alle condizioni previste nell'art. 10, par. 2. Tali limiti costituiscono non la regola, bensì l'eccezione e, in quanto tali, sono da interpretarsi restrittivamente. La libertà di manifestazione del pensiero non può, infatti, avere spazio solo quando la "parola" è di per sé inoffensiva o ha ad oggetto un tema indifferente, ma in una società democratica essa deve essere garantita anche se **le idee offendono, provocano shock, o disturbano** («*offend, shock or disturb*», par. 196).

Non solo: «*expression on matters of public interest is in principle entitled to strong protection, whereas expression that promotes or justifies violence, hatred, xenophobia or another form of intolerance cannot normally claim protection*» (par. 230): nel caso in cui il discorso verta su temi storici, la manifestazione del pensiero gode di una "protezione forte", a meno che non scada in un'istigazione alla violenza, all'odio e all'intolleranza che, in quanto tale, fuoriesce dalla tutela convenzionale. Il legittimo esercizio del diritto di cui all'art. 10 CEDU non richiede, infine, che il suo autore si pronunci con toni asettici («*in a scholarly and dispassionate manner and in the spirit of openmindedness characteristic of proper historical debate*», par. 231); al contrario, la circostanza che ci si esprima in un contesto "comunicativo" politico rende di per sé fisiologico il tono dialettico della comunicazione poiché «*it is in the nature of political speech to be controversial and often virulent*» (par. 231).

Alla luce di tali precisazioni, si deve alla Corte il merito di aver sottolineato a chiare lettere che, laddove le dichiarazioni vertano su temi storici, una misura limitativa della libertà di manifestazione del pensiero può essere necessaria per una società democratica come rimedio di *extrema ratio*, tenuto conto della modalità con cui l'idea è manifestata (par. 216), degli interessi e dei diritti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

contrapposti a tale dichiarazione (par. 217) e del suo impatto sociale (par. 218). Da ciò è conseguenziale che la punizione del negazionismo non possa già giustificarsi per il "contenuto" dell'idea, ma solo nell'ipotesi in cui, sussistendo gli altri requisiti di cui all'art. 10, par. 2, CEDU, si riveli, nel caso concreto, "necessaria in una società democratica", considerato «*the interplay between the nature and potential effects of such statements and the context in which they were made*» (par. 220). Fa da corollario a tale principio il fatto che la mancata applicazione di una sanzione penale al negazionismo non comporti in alcun modo l'adesione o la legittimazione del discorso negazionista da parte delle istituzioni o dell'opinione pubblica (par. 244). Sotto questo profilo, non può sfuggire lo sforzo con cui la Corte spiega che neppure la punibilità del negazionismo dell'Olocausto [*Witzsch v. Germany (no. 1)*, 1999; *Schimanek v. Austria*, 2000; *Garaudy v. France*, 2003; *Witzsch v. Germany (no. 2)*, 2005; *Gollnisch v. France*, 2011] si fonda sulla circostanza che di esso sia stata accertata la verità storica, quanto piuttosto sul fatto che la sua negazione, anche se presentata come il frutto di una ricerca storica imparziale, «*must invariably be seen as connoting an antidemocratic and anti-Semitism*» (*Perinçek v. Switzerland*, par. 243).

Infine la sentenza tiene adeguatamente in conto il "contesto di interferenza" tra manifestazione del pensiero e godimento di un altro diritto che ne richiede una limitazione: se è vero da un lato che il contesto dice relazione allo "spazio" e al "tempo" in cui prende voce l'idea, dall'altro è altresì indiscutibile che i diritti umani abbiano portata universale, da cui l'impossibilità di limitarsi ad un bilanciamento "locale" tra il pensiero manifestato e il bene che ne risulta (o ne può risultare) offeso. Pur accogliendo le doglianze del ricorrente, tale profilo non è sfuggito alla Grande Camera, la quale ha soppesato (o perlomeno ha inteso farlo) gli effetti che la condotta punita avrebbe potuto provocare oltre i confini dello Stato in cui era stata disposta la misura restrittiva.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

7. Profili critici. - Nonostante l'arresto *Perinçek* presenti, come si è detto, argomenti apprezzabili volti a ribadire l'eccezionalità, nel sistema CEDU, dei limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero, non se ne può tacere una latente ambiguità a proposito delle finalità di tutela che possano essere perseguite da norme incriminatrici del fenomeno negazionista.

Senza affrontare in questa sede il problema dell'opportunità politico-criminale di sanzionare penalmente il negazionismo – come noto, oggi in Italia è in discussione il d.d.l., assegnato al Senato il 27-10-2015, Atto 54-B, <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46089.htm> (sulla scelta incriminatrice chi scrive già esprimeva perplessità in *Commento alla l. 13 ottobre 1975, n. 654*, in Gaito, Ronco, *Leggi penali complementari*, Utet Giuridica, Torino, 2009, pp. 2603-2604) – si osservi come la Grande Camera prenda le mosse dall'affermazione secondo cui il diritto alla tutela della memoria storica di un gruppo sia espressione del **diritto al rispetto della vita personale e familiare** che è protetto dall'art. 8 CEDU ed è di pari dignità del diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 10.

Sembra, tuttavia, che da una siffatta individuazione di partenza del bene protetto, la Corte **non faccia discendere conseguenze del tutto coerenti** ed accolga infine il ricorso di *Perinçek* essenzialmente perché esclude che le frasi da questi proferite abbiano **istigato all'odio, alla violenza o all'intolleranza**. Così, ad esempio, avviene nella parte della decisione in cui, in ossequio al primo dei sette criteri («*nature of applicant's statements*», cfr. *Perinçek v. Switzerland*, parr. 229-241), qualificate le dichiarazioni del ricorrente come “discorso pubblico”, si legge: «*the Court, taking into account the overall thrust of his statements, does not perceive them as a form of incitement to hatred or intolerance*» (par. 233). Poco oltre il giudizio è ribadito: «*For the Court, the applicant's statements, read as a whole and taken in their immediate and wider context, cannot be seen as a call for hatred, violence or intolerance towards the Armenians*» (par. 239). Il



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

medesimo approccio, incentrato sull'idoneità del discorso negazionista a suscitare odio o violenza, si rinvia nell'applicazione del secondo criterio («*the context of the interference*», parr. 242-250): qui la Corte, soppesando se le dichiarazioni di Perinçek possano esplicare efficacia oltre i confini della Svizzera, in particolare in Turchia, conclude ritenendo che «*there is moreover no evidence that the applicant's statements have in themselves provoked hatred towards the Armenians in Turkey*» (par. 246). Il giudizio sull'idoneità/inidoneità del discorso negazionista del politico turco ad istigare l'odio e la violenza torna, infine, nell'applicazione del quarto criterio di bilanciamento («*the existence or lack of consensus among the High Contracting Parties*», parr. 255-257).

I passaggi della sentenza ora richiamati rivelano, a parere di chi scrive, come la Corte, a dispetto delle premesse, anziché bilanciare libertà di manifestazione del pensiero e dignità del gruppo vittima, operi, piuttosto, un bilanciamento tra il primo dei due beni ora richiamati e la tutela dell'**ordine pubblico**, inteso come pacifica convivenza tra i consociati. Quest'ultimo, tuttavia, è un bene differente dalla dignità del gruppo, la quale è in sé intangibile e connessa alla percezione interna ed esterna del valore di una comunità e al rispetto e alla conservazione dei suoi caratteri identitari: negare un fatto di genocidio offende o può offendere la dignità di un gruppo anche a prescindere dalla sua efficacia istigativa di fatti di odio o di violenza perché comporta, attraverso il rifiuto di un accadimento storico, il disprezzo di chi intorno ad una memoria di dolore costruisce la propria identità e la propria volontà di perpetuarsi nel tempo.

Ciò nonostante, la Grande Camera della Corte EDU si mostra poco attenta a ponderare se le dichiarazioni di Perinçek, a prescindere dal fatto che possano aver istigato odio e violenza, non abbiano comunque offeso la dignità degli Armeni viventi in Svizzera e nel resto del mondo. In particolare, non si spiega l'assoluta indulgenza con cui l'arresto prende in esame le seguenti affermazioni contestate al politico turco: «*The Great Powers, which wanted to divide the Ottoman Empire*



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

provoked a section of the Armenians, with whom we had lived in peace for centuries, and incited them to violence. The Turks and Kurds defended their homeland from these attacks» (par. 13); «But Turkey was on the side of those defending their homeland and the Armenians were on the side of the imperialist powers and their instruments» (par. 16); e ancora: «the Armenians troops carried out massacres of Turks and Muslims» (ibidem).

Obliterando il tenore letterale di tali pronunciamenti, con cui si afferma che gli Armeni compirono massacri di Turchi e musulmani perché si erano fatti strumento delle forze imperialiste occidentali contro l'Impero ottomano e che i Turchi si trovarono a doversi difendere da siffatti attacchi, la Grande Camera non solo esclude che ciò costituisca un tentativo di **giustificazione storico-politica del genocidio** armeno (così espressamente al par. 240), ma, nella parte in cui applica il terzo criterio di bilanciamento («*extent to which the applicant's statements affected the rights of the members of the Armenian community*», parr. 251-254), giunge ad affermare che le dichiarazioni di Perinçek non erano dirette contro gli Armeni, ma contro gli Stati imperialisti e che «*he did not draw from this the conclusion that they [the Armenians] had deserved to be subjected to atrocities or annihilation; he rather accused the "imperialist" of stirring up violence between Turks and Armenians*» (par. 252).

Ulteriori perplessità sorgono se si considera l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il **tempo trascorso** dai fatti negati consente di per sé maggiori spazi alla manifestazione del pensiero: ciò eventualmente può essere vero nella misura in cui si valutino gli effetti del discorso negazionista rispetto ai rischi della convivenza (cioè appunto all'ordine pubblico), ma non se si bilancia, come la Corte dichiara di fare, il diritto alla manifestazione del pensiero con la dignità del gruppo. Il negazionismo, infatti, non offende i morti, ma i vivi, discendenti delle vittime di un massacro, da cui la conseguenza che non rileva in



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

alcun modo la circostanza che oggi siano scomparsi i superstiti o i testimoni diretti della tragedia negata.

Infine, se realmente i giudici di Strasburgo avessero soppesato l'offensività dei discorsi negazionisti del ricorrente rispetto all'art. 8 CEDU, sarebbe **inammissibile la distinzione di tutela** tra genocidi commessi a danno di **differenti gruppi vittima** e suonerebbe come discriminatoria, a fronte dell'accoglimento del ricorso di Perinçek, negazionista del genocidio armeno, la frase per cui il negazionismo dell'Olocausto «*must invariably be seen as connoting an antidemocratic ideology and anti-Semitism*» (par. 253): come a dire che, in un sistema democratico, la dignità di certi gruppi merita una maggior tutela di quella di altri e che tale tutela e non quella di tutti è sempre necessaria in una società democratica (in senso critico alla sentenza *Perinçek* proprio su siffatto profilo cfr. Montanari, *Libertà di pensiero e dignità delle vittime in un caso di negazionismo del genocidio armeno: si pronuncia la Grande Camera della Corte EDU*, in *DPC*, 21-10-2015).

Al termine della disamina fin qui condotta, può dirsi che, pur a fronte di profili senza dubbio positivi di una decisione che lodevolmente valorizza spazi di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, sarebbe stata preferibile, per esigenze di coerenza interna della decisione, una scelta differente della Grande Camera che avesse affermato con chiarezza che il requisito della "necessità in una società democratica" della misura restrittiva del negazionismo si pone all'esito di un bilanciamento non tanto tra il diritto alla manifestazione del pensiero e gli "altrui diritti" protetti dall'art. 8 CEDU, bensì tra il primo e l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, beni anch'essi espressamente contemplati dall'art. 10, par. 2, CEDU.

Questi, infatti, appaiono essere, non diversamente peraltro da quanto prevede la stessa decisione-quadro 2008/913/GAI, gli unici limiti tollerabili che,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

in assenza di altri rimedi e solo a fronte di una rilevanza criminologica del fenomeno, possano porsi al discorso negazionista, pena il rischio di affidare alla norma incriminatrice una funzione performatrice delle coscienze, per supplire l'incapacità della società civile di ricercare e conservare, con l'intelligenza della ragione, la memoria storica che nutre, anche dialetticamente, la relazione intersoggettiva dei gruppi umani e, dunque, l'esperienza politica.

Riferimenti giurisprudenziali

Leading Cases:

Sull'applicazione dell'art. 10 CEDU

Animal Defenders International v. The United Kingdom, Application no. 48876/08, 22 April 2013;

Balsytė-Lideikienė v. Lithuania, Application no. 72596/01, 4 November 2008;

Ceylan v. Turkey, Application no. 23556/94, 8 July 1999;

Fáber v. Hungary, Application no. 40721/08, 24 July 2012;

Falakaoğlu and Saygılı v. Turkey, Applications no. 22147/02 and 24972/03, January 2007;

Gündüz v. Turkey, Application no. 35071/97, 4 December 2013;

Incal v. Turkey, Application no. 41/1997/825/1031, 9 June 1998,

Le Pen v. France, Application no. 18788/09, 20 April 2010;

Mouvement raëlien suisse v. Switzerland, Application no. 16354/06, 13 July 2012;

Norwood v. the United Kingdom, Application no. 23131/03, 16 November 2004;

Özgür Gündem v. Turkey, Application no. 23144/93, 16 March 2000;

Pavel Ivanov v. Russia, Application no. 35222/04, 20 February 2007;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Saygılı and Falakaoğlu v. Turkey (no. 2), Application no. 38991/02, 17 February 2009;

Seurot v. France, Application no. 57383/00, 18 May 2004;

Sürek v. Turkey (no. 1), Application no. 26682/95, 8 July 1999;

Sürek v. Turkey (no. 3), Application no. 24735/94, 8 July 1999;

Vejdeland and Others v. Sweden, Application no. 1813/07, 9 February 2012;

W.P. and Others v. Poland, Application no. 42264/98, 2 September 2004;

Wingrove v. The United Kingdom, Application no. 25 November 1996;

Zana v. Turkey, Application no. 18954/91, 25 November 1997.

Sul bilanciamento tra art. 10 e art. 8 CEDU

Axel Springer AG v. Germany, Application no. 39954/08, 7 February 2012;

Von Hannover v. Germany (no. 2), Application no. 40660/08 e 60641/08, 7
February 2012

Sulla qualificazione come violazione dell'art. 8 CEDU delle affermazioni lesive
della dignità di un gruppo e degli antenati:

Aksu v. Turkey, Application no. 4149/04 e 41029/04; 12 March 2012;

Dzhugashvili v. Russia, Application no. 41123/10, 9 December 2014.

Jelševar and Others v. Slovenia, Application no. 47318/07, 11 March 2014;

Putistin v. Ukraine, Application no. 16882/03, 21 November 2013.

Sulla qualificazione delle misure restrittive poste dalla Turchia al riconoscimento
del genocidio armeno:

Güçlü v. Turkey, 10-2-2009, Application no. 27690/03, 10 February 2009;

Dink v. Turkey, Application nos. 2668/07, 6102/08, 30079/09 e 7124/09, 24
September 2010;

Cox v. Turkey, Application no. 2933/03, 20 May 2010;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Altuğ Taner Akam v. Turkey, Application no. 27520/07, 25 October 2011.

Abstract: La sentenza della Grande Camera della Corte EDU decisa il 15 ottobre 2015 (*Perinçek*) tratta del rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e limiti al negazionismo. Il diritto alla libera manifestazione del pensiero è protetto dall'art. 10 CEDU, il cui par. 2 ne ammette talune limitazioni attraverso l'adozione di misure "necessarie in una società democratica" per conseguire una serie di obiettivi tra cui la tutela degli altrui diritti. Tra questi ultimi è compreso il diritto delle vittime di un genocidio e dei loro discendenti a vedersi tutelati da affermazioni negazioniste che offendono la dignità sia degli antenati sia dei membri attuali del gruppo, protetta dall'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Nell'accogliere il ricorso promosso da Doğu Perinçek, il quale lamenta che la condanna subita ai sensi dell'art. 261-bis, par. 4 del codice penale svizzero per le proprie affermazioni negazioniste del genocidio armeno costituisca una limitazione indebita del diritto alla libera manifestazione del pensiero, la Corte di Strasburgo limita la portata della decisione al caso concreto e non afferma l'incompatibilità dell'incriminazione del negazionismo con la tutela offerta dall'art. 10 CEDU alla manifestazione del pensiero né un generale contrasto della norma incriminatrice svizzera con il sistema convenzionale europeo.

(2.12.2015)